

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 settembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2016, n. 6.

Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio). (16R00320) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2016, n. 052/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. (16R00274) Pag. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4.

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica). (16R00264) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5.

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-Loco"). (16R00241) Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014. (16R00247) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998. (16R00248) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 19.

Contributo straordinario di solidarietà per aiuti al popolo Saharawi. (16R00249) Pag. 32

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 1/Reg.

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg del 05/08/2015 recante "Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015". (16R00256) Pag. 33





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2016, n. 6.

Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 13 aprile 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio).

1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/2015 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 2016

TOTI

(Omissis).

16R00320

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2016, n. 052/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 5 marzo 2010, n. 047/Pres., come modificato dal proprio decreto 14 settembre 2011, n. 0223/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia»;

Visto l'art. 11, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 «Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007»;

Visto l'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;

Visto l'art. 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla lettera a) del comma 13-*duodecies* dell'art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, il quale, in osservanza della normativa sopra citata, definisce una serie di regole tecniche e individua per classi di pubbliche amministrazione, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica e che tale data, per ciò che riguarda l'Amministrazione regionale, è stata individuata al 31 marzo 2015;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che introduce l'art. 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle medesime, secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 23 gennaio 2015 n. 79796 che detta, tra l'altro, le modalità per l'emissione delle fatture, con l'annotazione «scissione dei pagamenti» e le modalità di versamento dell'imposta;

Considerato che la normativa vigente impedisce, da un lato, alle pubbliche amministrazioni il pagamento anticipato delle prestazioni e, dall'altro, all'Amministrazione regionale l'emissione della fattura elettronica se non dopo l'esecuzione della prestazione richiesta e, nel caso di specie, l'effettiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di quanto richiesto;

Considerata la necessità di una revisione integrale del «Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia», con l'emanazione di un nuovo testo, tenuto conto sia delle modifiche sostanziali in materia di pagamenti come sopra evidenziato che di quelle a carattere meramente formale introdotte al fine di un miglior coordinamento del testo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 368 dell'11 marzo 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante norme per le pubblicazioni
nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia**

(Omissis).

Art. 1.

Natura e finalità del Bollettino Ufficiale

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR, redatto e pubblicato in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal Direttore del Servizio Affari della Presidenza e della Giunta quale Responsabile di Redazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modifiche, ha valore legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 2.

Articolazione

1. Il BUR è suddiviso in tre parti pubblicate unitariamente fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilità in capo al Responsabile della Redazione del BUR, di seguito denominata Redazione, di stabilire una suddivisione diversa.

2. Le singole parti recano i seguenti titoli:

- a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione;
- b) parte seconda: leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali;
- c) parte terza: gare, avvisi e concorsi.

Art. 3.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione avviene di norma con cadenza settimanale, ogni mercoledì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.

2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso di urgenza ovvero di necessità, vengono pubblicati supplementi.

3. I supplementi recano un numero progressivo, la data di pubblicazione e il riferimento al BUR della settimana.

Art. 4.

Contenuti della parte prima

1. Nella parte prima vengono pubblicati:

- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i decreti del Presidente della Regione;
- d) i decreti degli Assessori regionali;
- e) i decreti dei Direttori centrali e dei dirigenti regionali, o loro delegati;
- f) le deliberazioni della Giunta regionale;
- g) gli avvisi e le comunicazioni ufficiali delle Direzioni centrali;
- h) le circolari esplicative di leggi o atti amministrativi regionali contenenti indirizzi riguardanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
- i) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
- l) gli atti del Consiglio regionale.

1. Gli atti sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto.

Art. 5.

Contenuti della parte seconda

1. Nella parte seconda sono pubblicati:

- a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri atti, avvisi, comunicati, circolari, sempre promananti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, che presentino rilevante interesse regionale;
- b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale, i ricorsi aventi ad oggetto leggi statali o leggi della Regione e quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione;
- c) gli atti di organi sopranazionali su richiesta della Direzione centrale competente.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è disposta dalla Redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma del comunicato.

Art. 6.

Contenuti della parte terza

1. Nella parte terza vengono pubblicati atti, su istanza di soggetti pubblici o privati, quali:

- a) bandi e avvisi di gara;
- b) avvisi o comunicati concernenti:
 - 1) statuti di enti locali;
 - 2) strumenti urbanistici;
 - 3) espropri;
- c) bandi e avvisi di concorsi, graduatorie, sorteggio di commissioni esaminatrici;
- d) atti di soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione è prevista da disposizioni normative o provvedimenti amministrativi della Regione.



2. La richiesta di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 contiene tassativamente l'indicazione della norma o dell'atto amministrativo che la prescrive.

3. Le pubblicazioni non obbligatorie comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'art. 11.

Art. 7.

«Errata corrige» ed «Avviso di rettifica»

1. Qualora si riscontrino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata «errata corrige», da inserirsi nel primo BUR utile dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore. In tal caso nulla è dovuto da parte del richiedente.

2. Si provvede altresì ad appositi «avvisi di rettifica» nelle ipotesi di riscontrate o segnalate difformità tra testo originale e testo trasmesso per la pubblicazione. L'avviso di rettifica deve essere richiesto dal soggetto che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla Redazione. In tal caso, se l'inserzione è avvenuta a pagamento, la spesa è a carico del richiedente.

3. La correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 8.

Modalità di pubblicazione

1. Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate al Segretariato generale - Servizio affari della Presidenza e della Giunta - Redazione del Bollettino Ufficiale.

2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione (www.regione.fvg.it).

3. L'inoltro dell'atto via mail (ufficio.bur@regione.fvg.it) o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione.

4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti nella forma più concisa possibile.

5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione.

6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, sono trasmessi anche nella forma cartacea conforme a detta disciplina.

Art. 9.

Termini di pubblicazione

1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla Redazione entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati entro il secondo mercoledì successivo.

2. Le richieste per le quali sono previsti da norme di legge o regolamentari specifici termini di pubblicazione, devono indicare espressamente i predetti termini e pervenire alla Redazione in tempo utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto nel comma 1.

3. Per pubblicazioni particolari o voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la Redazione ed il soggetto che ne fa richiesta.

4. È facoltà della Redazione restituire la richiesta di pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente in caso di mancato rispetto delle modalità di trasmissione.

5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 e di cui ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione può essere differita.

6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene secondo le seguenti modalità:

a) per le richieste pervenute per via telematica, attraverso il portale, lo stato della richiesta è desumibile dal portale stesso;

b) per le richieste pervenute via mail o in forma cartacea, ad avvenuta pubblicazione copia della pagina contenente l'inserzione di cui alla parte terza è trasmessa a cura della Redazione al soggetto richiedente.

Art. 10.

Costi di pubblicazione

1. In attuazione dell'art. 11, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), la pubblicazione nella parte terza è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione.

2. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del richiedente. Il pagamento è effettuato in via posticipata, con le modalità e secondo le vigenti tariffe specificate sul sito web della Regione. Il Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, al quale compete la gestione amministrativo contabile, provvede all'emissione di debita fattura.

Art. 11.

Determinazione dei prezzi

1. La Giunta regionale determina le tariffe delle inserzioni nonché il prezzo di fascicoli e CD contenenti raccolte del BUR che eventualmente dovessero essere richiesti. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 12.

Diffusione

1. Il BUR è diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta con firma digitale a valore legale dal Responsabile della Redazione, con libero accesso sul sito web della Regione.

2. Copia informatica priva della firma digitale e quindi del valore legale è disponibile per una più facile ed immediata consultazione sul sito web della Regione.

3. L'edizione cartacea o su CD del BUR potrà essere richiesta al Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme secondo modalità definite ed approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11.

4. La libera consultazione del BUR da parte dei cittadini è possibile presso gli Uffici relazione con il pubblico della Regione.

Art. 13.

Abrogazione

1. Sono abrogati i decreti del Presidente della Regione 5 marzo 2010, n. 047/Pres. (Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia) e 14 settembre 2011, n. 0223/Pres.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00274



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4.

Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 84 del 25 marzo 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

c) promozione e sviluppo del turismo sociale e accessibile;

d) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

e) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

f) sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, di un sistema informativo sulla ricettività, sulle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive;

g) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell'ambito del sistema statistico regionale;

h) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

i) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell'offerta turistica regionale;

l) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;

m) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

a) la promozione di una rete digitale integrata accessibile per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali;

d) le modalità e i contenuti della raccolta dei dati di cui alla lettera *f)* del comma 1.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.



Art. 3.

Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

1. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni turistiche;

b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;

c) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 4.

Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

4. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle agenzie di viaggio e turismo;

c) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

d) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna previste dalla legge regionale n. 13 del 2015.

6. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

7. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico).

TITOLO II

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA

Art. 5.

Linee guida regionali

1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.

2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;

c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;


d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

4. La Giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;

c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);



d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera *d)*.

Art. 6.

Programmi turistici di promozione locale

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 4, lettera *d)*, e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovramunicipale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali maggiormente rappresentative delle Pro Loco, o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.

3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.

4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'art. 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un'unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti ed alle diverse offerte del territorio di riferimento.

5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

Art. 7.

Sistema dei finanziamenti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'art. 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche.

3. La Regione, con le modalità di cui all'art. 5, comma 4:

a) finanzia annualmente la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;

b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'art. 13.

4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziativa di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

Art. 8.

La Cabina di regia regionale

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;

2) all'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 4;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;

2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;

3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;



4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 5, comma 3;

5) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.

Art. 9.

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;

c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;

d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;

e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;

g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;

h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

i) da un rappresentante dei GAL;

l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

Art. 10.

APT Servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

a) l'oggetto sociale comprenda:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;

c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;

f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

i) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale Amministratore delegato;

l) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.



2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

- a) Appennino e Parchi naturali;
- b) Terme e Benessere;
- c) Città d'arte;
- d) Congressi, convegni, eventi;
- e) Motor valley, Food valley e Wellness valley.

5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.

Art. 11.

Rapporti tra Regione e APT Servizi

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.

3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attività svolta.

Art. 12.

Destinazioni turistiche di interesse regionale

1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all'art. 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna. All'interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.

3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.

4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.

6. La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.


7. Il direttore è il legale rappresentante dell'ente ed è nominato dall'Assemblea.

8. L'incarico di Direttore di cui al comma 7 è attribuito nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

9. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell'ente ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

10. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

11. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell'Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.



12. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica dell'ambito di riferimento.

13. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l'attuazione dei programmi di promocommercializzazione turistica dell'area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

Art. 13.

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee guida triennali.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;

b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;

c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;

d) finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1, si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1998.

2. Fino alla istituzione delle Aree vaste a finalità turistica, ai sensi dell'art. 12, comma 1, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3.



3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui all'art. 12, comma 3, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto, di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998, sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT Servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 4.

5. Ai seguenti procedimenti relativi alla concessione di risorse finanziarie, se attivati entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998:

a) attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi srl, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7 comma 2 lettera a), per le attività 2016 e 2017;

b) attuazione dei Programmi turistici di Promozione locale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d), dell'art. 6, e dell'art. 7, comma 3, lettera a), per le attività 2016 e 2017;

c) attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), dell'art. 7, comma 2, lettera b), e dell'art. 13, comma 3, per le attività 2016;

d) contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera c), per le attività 2016;

e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale per il turismo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e), per le attività 2016 e 2017;

f) sviluppo di un Sistema informativo turistico regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), per le attività 2016 e 2017;

g) finanziamenti di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative, ai sensi dell'art. 7, comma 5, per le attività 2016 e 2017;

h) sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettera c), dell'art. 7, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 5, per le attività 2016 e 2017.

6. Al fine di assicurare al sistema turistico regionale le risorse finanziarie per realizzare interventi promozionali, anche a sostegno della stagione turistica 2017, le Unioni di prodotto, entro il 31 dicembre 2016, possono attuare progetti speciali, proposti alla Regione Emilia-Romagna anche ai sensi dell'art. 15 della legge 7 giugno 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

7. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38)), sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale, ivi compresa l'attribuzione della competenza, fino alla loro conclusione.

8. Tutti i procedimenti attivati entro il 31 dicembre 2016, in base alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1998, si concludono ai sensi della medesima legge.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)).

1. L'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni). — 1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo:

a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20;

b) applicazione delle sanzioni amministrative.


2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all'art. 21.

3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.»

2. Al comma 1 dell'art. 5 le parole «, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia.» sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'art. 5 le parole «La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta», sono sostituite con le parole «Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano».

4. L'art. 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Chiusura temporanea dell'agenzia). — 1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.



2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell'Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 22.».

5. Al comma 2 dell'art. 12 le parole «La Provincia dà» sono sostituite con le parole «Il Comune e le Unioni di Comuni danno».

6. Al comma 3 dell'art. 14 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune o all'Unione di Comuni».

7. Il comma 2 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni.».

8. Al comma 2 dell'art. 18 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune o all'Unione di Comuni».

9. Al comma 2 dell'art. 19 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune o all'Unione di Comuni».

10. L'art. 22 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Sospensione dell'esercizio*). — 1. Il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'art. 5, comma 5;

d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);

e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all'Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;

f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'art. 11, comma 3;

g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 23.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune o l'Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune o l'Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell'Unione di Comuni;

b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'art. 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);

c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'art. 14 o del suo mancato rinnovo annuale;

d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'art. 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 5.».


11. Il comma 3 dell'art. 23 è sostituito dal seguente: «3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.».

Art. 18.

Norme interpretative alla legge regionale n. 7 del 2003

1. All'art. 21 della legge regionale n. 7 del 2003:

a) il riferimento all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della presente legge;



b) i riferimenti all'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998, sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della presente legge.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004

1. Nella rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole «e delle Province».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole «dirette all'ospitalità», sono aggiunte le parole «nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi».

3. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

4. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole «Le Province» sono sostituite dalle parole «La Regione».

5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)» sono sostituite dalle parole «Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «dei Comuni e delle Province» sono sostituite con le parole «degli enti locali».

7. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «alla Regione».

8. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «alla Regione» e le parole «e i prezzi massimi applicati» sono eliminate.

9. Nel terzo periodo del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «alla Regione».

10. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alle Province» sono sostituite con le parole «alla Regione».

11. La lettera d) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita: «d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.».

12. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province» sono sostituite dalle parole «entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno».

13. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «alla Regione»;

14. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 21 le parole «i prezzi e» sono eliminate.

15. Nella rubrica dell'art. 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunte le parole «o di presunta violazione degli obblighi».

16. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente: «1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.».

17. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

18. Nella rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «disciplina dei prezzi» sono sostituite dalle parole «Comunicazione delle caratteristiche».

19. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «Provincia territorialmente competente» sono sostituite dalla parola «Regione»; le parole «secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province» sono eliminate. Le parole da «La comunicazione è inviata...» a fine comma sono eliminate.

20. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

21. Al comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «dei prezzi» sono sostituite da «delle caratteristiche delle strutture».

22. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «Provincia» è sostituita con la parola «Regione»; le parole «dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati» sono sostituite dalle parole «delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate».

23. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.


24. Al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «alle Province» sono sostituite con le parole «alla Regione».

25. I commi 7, 8 e 9 dell'art. 32 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

26. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi» sono sopprese.

27. Dopo il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.



3-*quater*. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.».

28. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «la Provincia» sono sostituite con le parole «La Regione»; le parole «sulla base delle indicazioni regionali» sono eliminate.

29. L'art. 34 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.

30. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «I Comuni e le Province» sono sostituiti con le parole «Gli enti locali».

31. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «e alla Provincia» sono soppresse.

32. Nella rubrica dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole «o sulle rilevazioni statistiche».

33. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole «dei prezzi» sono sostituite con le parole «delle caratteristiche della struttura».

34. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «denunciati» è sostituita con la parola «esposti».

35. Al comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «Provincia» è sostituita con la parola «Regione» e le parole «o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia» sono soppresse.

36. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola «dichiarati» è sostituita con la parola «esposti».

37. I commi 6 e 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.

38. Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole «dichiarazione di inizio attività» e delle parole «dichiarazione di inizio attività (DIA)» sono sostituite dalle parole «Segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 marzo 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00264

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5.

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 25 marzo 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

Art. 2.

Definizione ed ambito d'intervento

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));

b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.

2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.



4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

Art. 3.

Attività

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:

a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;

b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale della comunità locale;

c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;

d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;

e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

Art. 4.

Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;

b) accedere ai contributi previsti dall'art. 7;

c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

d) stipulare le convenzioni di cui all'art. 6.

Art. 5.

Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.

2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

Art. 6.

Convenzioni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità:

a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;

b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;

d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'art. 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

Art. 7.


Bandi per contributi regionali

1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'art. 3.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'art. 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'art. 5, per la realizzazione di progetti di



portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'art. 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'art. 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

b) l'utilizzo dei contributi di cui all'art. 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si accordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 10.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni «Pro-Loco»).

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al Registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34 del 2002 sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 marzo 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00241

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.

(*Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed il relativo decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;

Considerato quanto segue

1. La presente legge modifica la legge regionale n. 10/2010 al fine di dare attuazione al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla legge regionale n. 22/2015 e al contempo al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al decreto legislativo n. 152/2006;

2. Per quanto concerne la VAS, la presente legge introduce, inoltre, forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale, e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla legge regionale n. 65/2014;

3. In particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è introdotta una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS;

4. Inoltre, per i procedimenti interistituzionali od oggetto di copianificazione, si prevede la possibilità di individuare un'unica autorità competente o di effettuare un unico procedimento di VAS d'intesa fra le autorità competenti, con la conseguente produzione di un unico documento preliminare ed un unico rapporto ambientale condivisi;

5. È necessario, infine, abrogare il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 65/2014, considerato che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e, in particolare, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 152/2006 in attuazione della direttiva medesima;

6. Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, la presente legge oltre che ad esigenze di semplificazione, precisazione e razionalizzazione del testo o di allineamento anche terminologico ai disposti della norma nazionale, risponde altresì alla necessità di adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto-legge n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014;

7. Le modifiche introdotte rispondono, pertanto, alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella nazionale nel frattempo entrata in vigore, provvedendo a dettare le disposizioni attuative che il legislatore nazionale demanda alle regioni ed a rinviare, per il resto, alla disciplina statale;

8. In particolare la parte II del decreto legislativo n. 152/2006, così come modificata dall'art. 15 del decreto-legge n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014, prevede che la procedura di verifica di assoggettabilità debba essere effettuata sul la base di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

9. La medesima normativa stabilisce che dell'avvenuta presentazione della domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è dato sintetico avviso sul sito istituzionale dell'autorità competente, unitamente alla pubblicazione dell'intero progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale;

10. Oltre a ciò la modifica di legge, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 22/2015, provvede al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi;



11. Con l'occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della legge regionale n. 10/2010;

12. Nel rispetto della normativa nazionale e al fine di favorire la partecipazione del pubblico, sono stati dettati i criteri per lo svolgimento dell'inchiesta pubblica e del contraddittorio, nell'ambito della procedura di VIA;

13. Vengono previste alcune modalità per l'effettuazione del controllo e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni formulate nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;

14. Sono state individuate le modalità con cui il soggetto proponente di un progetto può chiedere all'autorità competente per la VIA la modifica delle prescrizioni, nonché la proroga del termine entro cui il progetto deve essere realizzato, contenuti nel provvedimento conclusivo dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA;

15. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA), la presente legge, in attuazione della legge regionale n. 22/2015, che individua la Regione quale autorità competente per entrambe le procedure, modifica il titolo IV-bis della legge regionale n. 10/2010 e introduce il titolo IV ter contenente disposizioni in materia di AUA;

16. In merito alle modifiche del titolo IV-bis, il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di AIA fa venire meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento tra le province e la previsione, in legge, di poteri sostitutivi regionali;

17. Il titolo IV-ter contiene disposizioni in materia di AUA, precisando che la Regione esercita anche le funzioni di controllo sulle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e provvede alla definizione di oneri e tariffe, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

18. Poiché la presente legge introduce modifiche procedurali si rende necessario salvaguardare i procedimenti di cui ai titoli II e III della legge regionale n. 10/2010 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo che per questi continuano a trovare applicazione le norme previgenti;

19. In considerazione dell'urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale n. 22/2015, in materia di VIA, VAS, AIA e AUA, è necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 10/2010

1. Il titolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»), è sostituito dal seguente: «Norme in materia di valutazio-

ne ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)».

Art. 2.

Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 le parole «direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE,» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,».

2. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 le parole «direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),».

3. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2010 è aggiunta la seguente:

«b-ter) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV-ter ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».

Art. 3.

Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 5 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«3-ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.».



Art. 4.

Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS. Sostituzione dell'art. 5-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 5-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis (Atti di governo del territorio soggetti a VAS). — 1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b-bis).».

Art. 5.

Semplificazione dei procedimenti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

2. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 38.» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «legge regionale n. 65/2014».

4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2010 le parole «dalla legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «dalla legge regionale n. 65/2014» e le parole «all'art. 17 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 19 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 6.

Autorità competente. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 le parole «all'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente.».

3. Al comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2010 le parole «, ovvero tramite convenzione con la provincia» sono soppresse.

Art. 7.

Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all'art. 5-bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.».

Art. 8.

Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 10/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini delle consultazioni di cui al comma 2, possono essere istituite forme di coordinamento con modalità da definirsi nel regolamento attuativo di cui all'art. 38.».

Art. 9.

Informazione sulla decisione. Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 28 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Informazione sulla decisione). — 1. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) a cura dell'autorità procedente e comunicato all'autorità competente con le modalità stabilite dal regolamento attuativo di cui all'art. 38.

2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.».



Art. 10.

Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali. Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 32 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali*). — 1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.

2. Qualora costituiscono una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della legge regionale n. 65/2014.»

Art. 11.

Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 le parole «o di altra regione» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati.»

3. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni attuative. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 38 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Disposizioni attuative*). — 1. La Regione disciplina, con regolamento, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2015 nonché l'eventuale necessità di integrazione del NURV, quale autorità competente per la VAS, per specifiche competenze.

3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 ago-

sto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza».)».

Art. 13.

Oggetto della disciplina. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Oggetto della disciplina*). — 1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2.

2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di:

- a) verifica di assoggettabilità;
- b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 del medesimo decreto;
- c) valutazione di impatto ambientale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 ed i relativi allegati, nonché le relative norme di attuazione.»

Art. 14.

Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 10/2010

1. La rubrica dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma.»

2. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006:

- a) i progetti di cui all'allegato III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo;
- b) i progetti di cui al comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità;

c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente.»

3. Il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo.»



4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.

Art. 15.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 10/2010

1. La rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Strutture operative e di supporto tecnico».

Art. 16.

Competenze. Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (Competenze della Regione). — 1. Sono di competenza regionale:

a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45-bis e 45-ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) l'espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'art. 63;

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e il parere di cui all'art. 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui all'art. 47-bis.».

Art. 17.

Competenze dei Comuni. Inserimento dell'art. 45-bis nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Competenze dei comuni). — 1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera b), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;

c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p);

2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali;

3) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;

e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006:

1) alle lettere a), b), c), d), q), r);

2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi al le torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;

f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'art. 46.

4. I comuni individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.».

Art. 18.

Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell'art. 45-ter nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010, è inserito il seguente:

«Art. 45-ter (Competenze degli enti parco regionali). — 1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.



3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'art. 45.

4. Gli enti parco regionali individuano l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).».

Art. 19.

Amministrazioni interessate. Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 46 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Soggetti competenti in materia ambientale*). —

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono soggetti competenti in materia ambientale:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, la città metropolitana, i comuni, le unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza del comune, la unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi;

c) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto e degli interventi connessi.

2. Sono inoltre soggetti competenti in materia ambientale i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre ai soggetti individuati nel presente articolo, altri enti pubblici che possono essere interessati dagli impatti dovuti al progetto, qualora ne facciano espressa richiesta.».

Art. 20.

Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Strutture operative e supporto tecnico*). —

1. L'autorità competente svolge un'istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.

3. Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:

a) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;

c) dell'Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006;

d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006.

4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell'ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 30/2009.».

Art. 21.

Nucleo regionale di valutazione - VIA. Inserimento dell'art. 47-bis nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (*Nucleo regionale di valutazione - VIA*).

— 1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione - VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'art. 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all'art. 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti e definisce le modalità di funzionamento del nucleo. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA di cui all'art. 73-bis.».

Art. 22.

Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della legge regionale n. 10/2010

1. La rubrica del capo III del titolo III della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulle procedure».



Art. 23.

Oneri istruttori. Inserimento dell'art. 47-ter nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 47-bis della legge regionale n. 10/2010, è inserito il seguente:

«Art. 47-ter (Oneri istruttori). — 1. Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.

2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione.

4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; l'avvenuto versamento viene verificato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.»

Art. 24.

Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell'art. 47-quater nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010, è inserito il seguente:

«Art. 47-quater (Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici). — 1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.»

Art. 25.

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità). — 1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 il proponente, ai fini della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 20, comma 1 del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.

2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.

3. L'autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e di estrarne copia.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.

5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sia negativa, l'autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.»


Art. 26.

Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 50 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Studio di impatto ambientale). — 1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.



3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di garantire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006, illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:

a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera;

b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera.»

Art. 27.

Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio*). — 1. L'autorità competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare e di estrarre copia della documentazione:

a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, individuata all'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali richieste dal proponente o conseguenti alla richiesta di integrazione documentale da parte dall'autorità competente, individuata, rispettivamente, all'art. 24, comma 9-bis, e all'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale indicati nel medesimo articolo come necessari alla realizzazione dell'opera, sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del capo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione di impatto ambientale indicati all'art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Per le attività di monitoraggio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell'ARPAT, in conformità alla legge regionale n. 30/2009.

5. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 30/2009, per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 4, relative a procedimenti di propria competenza.»

Art. 28.

Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Inchiesta pubblica*). — 1. In attuazione dell'art. 24, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto oggetto di valutazione.

2. L'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è incaricato dall'autorità competente. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico dell'autorità competente.

3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il proponente procede alla designazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni e i pareri pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.

4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

5. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all'autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.

7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.»



Art. 29.

Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Contraddittorio*). — 1. In attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente con proprio atto può disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione.

2. Il contraddittorio è moderato dall'autorità competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'art. 47, e si compone di una o più sessioni.

3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale.

4. Dell'indizione e delle modalità di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente.

5. Il verbale del contraddittorio è redatto a cura della struttura operativa di cui all'art. 47 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità competente, fatte salve le esigenze di riservatezza.

6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalità di svolgimento del contraddittorio.»

Art. 30.

Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Verifica di ottemperanza e controlli*). — 1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto che provvede al rilascio dell'atto che consente in via definitiva la realizzazione del progetto è tenuto a verificare che, negli elaborati presentati dal proponente, siano state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, dando comunicazione degli esiti di tale verifica all'autorità competente.

2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Ai fini del controllo dell'adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 20, comma 5 e dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'art. 47, commi 3 e 4.»

Art. 31.

Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 56 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Modifica di prescrizioni*). — 1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di valutazione ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale o per il mutato contesto ambientale. A tal fine il proponente presenta all'autorità competente una specifica istanza di modifica delle prescrizioni interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale, verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto, provvede alla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, assicurando comunque un analogo ed adeguato livello di tutela ambientale.»

Art. 32.

Pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Proroga dei termini*). — 1. In attuazione dell'art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, il proponente, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.

3. L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verifichi la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell'opera.»

Art. 33.

Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. Sostituzione dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali*). — 1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, re-



alizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis), del decreto legislativo n. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.»

Art. 34.

Esercizio dei poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 61 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Esercizio dei poteri sostitutivi*). — 1. Nei casi di inutile decorso dei termini di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006, per le procedure di cui agli articoli 45-bis e 45-ter, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).»

Art. 35.

Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Impatti ambientali interregionali*). — 1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.

2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre

regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152/2006 rispettivamente:

a) nel termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso di procedura di VIA;

b) nel termine di trenta giorni, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità.

3. Decorso inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'art. 30, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 si siano espressi, l'autorità competente procede comunque a norma del presente titolo.»

Art. 36.

Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA*). — 1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.

2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2.»

Art. 37.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della legge regionale n. 10/2010

1. La rubrica del capo IV del titolo III della legge regionale n. 10/2010, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».

Art. 38.

Disposizioni attuative delle procedure. Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 65 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Disposizioni attuative delle procedure*). — 1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo.

2. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispose linee guida aventi carattere di supporto tecnico, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.»



Art. 39.

Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP. Modifiche all'art. 72-bis della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 1 dell'art. 72-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente al rilascio ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella Regione.».

2. Al comma 2 dell'art. 72-bis della legge regionale n. 10/2010 le parole «, al rinnovo» sono soppresse.

Art. 40.

Funzioni dell'ARPAT. Modifiche all'art. 72-quater della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 72-quater della legge regionale n. 10/2010 le parole «Le province si avvalgono» sono sostituite dalla seguenti: «La Regione si avvale».

Art. 41.

Norma transitoria. Modifiche all'art. 72-septies della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 72-septies della legge regionale n. 10/2010 le parole «Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006,» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more del decreto previsto all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come previsto dall'art. 33, comma 3-ter, dello stesso decreto legislativo n. 152/2006,».

Art. 42.

Autorizzazione unica ambientale. Inserimento del titolo IV-ter nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo il titolo IV-bis della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente: «Titolo IV-ter - Autorizzazione unica ambientale».

Art. 43.

Autorizzazione unica ambientale. Inserimento dell'art. 72-octies nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 72-septies della legge regionale n. 10/2010, nel titolo IV-ter, è inserito il seguente:

«Art. 72-octies (Autorizzazione unica ambientale). — 1. La Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti nel medesimo decreto.

2. Sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 1 la struttura regionale competente esercita le funzioni di controllo avvalendosi dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 30/2009.

3. La Giunta regionale individua una o più strutture competenti al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, nonché allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 2. La struttura individuata provvede all'espletamento delle procedure di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 ed al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture competenti in relazione ai singoli titoli sostituiti da tale autorizzazione unica.».

Art. 44.

Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell'art. 72-novies nella legge regionale n. 10/2010

1. Dopo l'art. 72-octies della legge regionale n. 10/2010, è inserito il seguente:

«Art. 72-novies (Oneri istruttori e tariffe). — 1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. La tariffa applicata per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.

3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:

a) della tipologia dell'istanza;

b) dei pareri tecnici richiesti;

c) della complessità dell'istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:

1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;

2) alle caratteristiche dello scarico;

3) al numero dei punti di emissione;

4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.


4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:

a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:

1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;

2) di piccole o micro imprese.



5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera *a*) non può essere superiore:

a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;

b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;

c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;

d) fermo restando l'importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 214, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'art. 3, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013.

6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera *b*), non può essere inferiore ad euro 100,00.

7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Art. 45.

Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 73-bis (*Raccordo tra VIA e AIA*). — 1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA, nei casi in cui il proponente richieda l'avvio contestuale delle due procedure.

3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L'istanza presentata all'autorità competente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA.

4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico. A tal fine l'autorità competente può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/2009.

5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006. Nel provvedimento conclusivo viene espressa la pronuncia di compatibilità ambientale e, in caso di pronuncia positiva, viene rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale.

6. Se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA.».

Art. 46.

Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza. Sostituzione dell'art. 73-quater della legge regionale n. 10/2010


1. L'art. 73-quater della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 73-quater (*Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza*). — 1. In applicazione dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, la valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 30/2015, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi degli articoli 45, 45-bis e 45-ter. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza ed i provvedimenti conclusivi contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

2. La valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'art. 45-bis è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell'ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla Regione e dall'ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA di cui all'art. 45-ter, comma 2, e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco regionale, il parere dell'ente parco regionale di cui al medesimo articolo si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.

4. Le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'unicità procedurale di cui al presente articolo.».



Art. 47.

Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 10/2010

1. Il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

Art. 48.

Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA

1. Dopo l'art. 76 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (*Disposizioni attuative in materia di AIA ed AUA*). — 1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui ai titoli IV-bis e IV-ter, nonché disciplinare con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali.».

Art. 49.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti di cui ai titoli II e III della legge regionale n. 10/2010, avviati prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme relative alle procedure vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento, ferme restando le disposizioni transitorie relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014).

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 65 della legge regionale n. 10/2010 e dell'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui allo stesso art. 65, comma 3, si applicano per quanto riguarda le modalità del raccordo tra VIA ed AIA, la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 160 (Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale - art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010) e per quanto riguarda le modalità dello svolgimento dei controlli sulle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità e nel provvedimento di VIA nonché per quanto riguarda le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo regionale di valutazione - VIA, la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. 283 (Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale n. 10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art. 40, interessate dal progetto).

Art. 50.

Abrogazioni

1. Sono abrogati le seguenti disposizioni ed allegati della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione di impatto ambientale «VIA»):

a) articoli 40, 41, 44, 49, 51, 52-bis, 52-ter, 59, 60, 66, 72-ter, 72-sexies e 75-bis;

b) allegati A1, A2, B1, B2, B3, C e D.

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è abrogato.

3. L'abrogazione di cui al comma 2 non si applica ai piani e programmi, o relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00247

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;



Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014);

Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla legge regionale n. 22/2015, si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la legge regionale n. 88/1998.

2. In particolare occorre:

a) sostituire l'art. 17 ed abrogare l'art. 33 della legge regionale n. 88/1998, che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), punto 6-*bis*), della legge regionale n. 22/2015;

b) modificare l'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 5), della legge regionale n. 22/2015;

c) modificare l'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, in attuazione del trasferimento alla regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numero 3), della legge regionale n. 22/2015.

3. La legge regionale n. 88/1998 contiene, inoltre, disposizioni in materia di viabilità e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino.

4. È quindi necessario modificare, gli articoli della legge regionale n. 88/1998 relativi alla viabilità regionale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla re-

gione mantenendo, in particolare, per la viabilità regionale, la competenza delle province in relazione alle attività di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente.

5. È necessario, inoltre, modificare gli articoli della legge regionale n. 88/1998 relativi alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione e ai comuni e abrogare l'art. 27-*bis* che attribuisce alle province le competenze in materia.

6. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.

7. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto della competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della legge regionale n. 22/2015, è necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998


1. L'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette*). — 1. Nella materie «protezione della fauna e flora» e «parchi e riserve naturali» di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e seguenti e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la regione esercita tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettera *b*), del decreto, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia e in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna).

2. Sono altresì riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo



forestale dello Stato, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.».

Art. 2.

Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 20 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Inquinamento delle acque*). — 1. Nella materia «inquinamento delle acque» di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia, ed in particolare:

a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all'art. 109 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);

b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE);

c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

2. In materia di gestione degli invasi la regione svolge:

a) le funzioni di cui all'art. 114, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, come disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);

b) le ulteriori funzioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale ambiente 30 giugno 2004.

3. La giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.».

Art. 3.

Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 21 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Inquinamento atmosferico*). — 1. La regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla regione e dalla provincia.».

Art. 4.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è inserita la seguente:

«a-bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla regione e indicate nelle deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali;».

Art. 5.

Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 88/1998

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente:

«a) la manutenzione delle strade regionali;».

2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998 è abrogato.

Art. 6.

Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998

1. All'inizio del comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 sono inserite le parole: «In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);».



2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Quando, per la predisposizione e l'approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II-*bis*, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.»

Art. 7.

Opere pubbliche. Riparto di competenze. Modifiche alla rubrica dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998

1. Nella rubrica dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 le parole: «Riparto di competenze» sono soppresse.

Art. 8.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998, sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale;

a-ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;

a-quater) l'ispettorato di porto;

a-quinquies) l'individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità;

a-sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato «Navicelli» nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a-sexies*), la regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità portuale di Livorno.»

Art. 9.

Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998, è inserito il seguente:

«*3-bis*) Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 88/1998, sono inserite le parole: «sul tratto ricadente nel territorio comunale e sul tratto dell'Arno dalla città di Pisa alla foce».

Art. 10.

Norme transitorie

1. La regione esercita le funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettera *a-sexies*), della legge regionale n. 88/1998 a decorrere dalla scadenza dei contratti vigenti per la gestione delle opere di disconnessione tra i canali Scolmatore e Navicelli, stipulati a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di programma per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato «Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d'Arno» finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata) e, comunque, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, le medesime funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli articoli 27-*bis* e 33 della legge regionale n. 88/1998 sono abrogati.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 29 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

16R00248



LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 19.

Contributo straordinario di solidarietà per aiuti al popolo Saharawi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettere c), d) e r), dello statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. Il popolo Saharawi è composto da oltre centosessantamila rifugiati che vivono in una striscia di deserto algerino in accampamenti di tende e case di mattoni di sabbia, combattendo contro un terreno inospitale, dove d'estate la temperatura è proibitiva e d'inverno il forte vento irrita occhi e gola.

2. Dopo oltre quaranta anni di vita come profughi nei campi di Tindouf dove si registrano avversità di ogni genere, le condizioni della popolazione Saharawi hanno ora raggiunto un livello di degrado ambientale e sanitario non più accettabile, soprattutto per le fasce più vulnerabili.

3. Tali condizioni di vita, già di per sé fortemente critiche, sono ora ulteriormente aggravate dai danni derivanti dall'alluvione che si è verificata, in data 20 ottobre 2015, alle porte del deserto, rendendo non più procrastinabili interventi di solidarietà concreta finalizzati ad alleviare le sofferenze della popolazione.

4. La recente alluvione ha determinato danni materiali cui si è aggiunta anche la perdita di ingenti quantità di cibo e di equipaggiamenti, aggravando una situazione già drammatica che, ormai da decenni, costringe migliaia di persone ad una esistenza al limite della sopravvivenza.

5. In occasione della IV Conferenza internazionale delle città gemellate con il popolo Saharawi, svoltasi il 30-31 ottobre 2015 a Piombino e a Castiglioncello, per iniziativa dell'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana, quaranta comuni toscani

hanno riconfermato il patto di amicizia con il popolo Saharawi. Tali comuni attivano iniziative con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione che tradizionalmente vengono ospitate durante le vacanze da nuclei familiari locali.

6. Rispetto a tutte le iniziative già realizzate, è opportuno provvedere ad un ulteriore concreto segno di solidarietà, considerando specificatamente i danni della recente alluvione, da realizzare attraverso l'erogazione di un contributo a favore dell'AICCRE e quindi delle sue iniziative a favore il popolo Saharawi.

7. L'erogazione di un contributo straordinario per il popolo Saharawi trova la copertura finanziaria nell'art. 27-ter della legge regionale n. 3/2009, ai sensi del quale i risparmi di spesa, determinati dall'applicazione degli articoli 11, comma 3, e 27-bis della medesima legge regionale n. 3/2009, confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti, volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali, deliberati dall'Ufficio di presidenza.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario di solidarietà

1. Il consiglio regionale assegna all'Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) un contributo straordinario di euro 15.000,00 al fine di sostenerne l'azione a favore del popolo Saharawi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse del fondo speciale «Fondo oneri di cui all'art. 27-ter della legge regionale n. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali» che trova allocazione nel bilancio 2016 del consiglio regionale della Toscana alla missione 12, programma 10 (codifica del piano dei conti U.1.04.04.01.001) capitolo 10338.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.


Firenze, 29 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(Omissis).

16R00249



REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 1/Reg.

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/Reg del 05/08/2015 recante “Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l’anno 2015”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 13 aprile 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale n. 5 del 10 marzo 2016 del consiglio regionale - V commissione consiliare permanente, in sede deliberante;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 4/2015

1. Il comma 4 dell’art. 4 del regolamento regionale n. 4 del 5 agosto 2015 recante «Linee guida per il concorso alla spesa dei comuni per il sostegno ai costi a carico de-

gli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l’anno 2015» è integralmente sostituito dal seguente:

«4. Le aziende USL, per il tramite dei competenti uffici liquidatori e delle Unità di valutazione multidimensionale (UVM), ed i comuni operano in ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici al fine di assicurare l’efficace applicazione del presente regolamento, anche attraverso modalità coordinate di verifica e scambio di dati e informazioni. Con apposito atto di indirizzo del commissario *ad acta* per il risanamento del Servizio sanitario regionale sono definite in dettaglio tali forme e procedure di cooperazione.».

2. All’art. 12 del regolamento regionale n. 4/2015 sono inseriti i seguenti commi:

«8. Per le prestazioni in regime residenziale solo l’indennità di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili” concorre alla determinazione della quota sociale di cui agli articoli 3, 6 e 10 del presente regolamento.

9. Il Servizio competente del Dipartimento per la salute ed il welfare è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità del 100% della spesa presunta ai comuni che non hanno ancora rendicontato per l’anno 2015.

10. Il processo di riconversione delle strutture residenziali e semiresidenziali verrà completato entro e non oltre il 30 giugno 2016.».


3. Gli articoli 7, 12-*bis* e 12-*ter* del regolamento regionale n. 4/2015 sono abrogati.

D’ALFONSO


16R00256

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 9 1 7 *

€ 3,00

